



Cesena, 13 febbraio 2013

ORDINANZA PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI


PREMESSO che:

- le infezioni da legionella rappresentano un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto da essere sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Comunità Europea in cui è operante l'"European Legionnaires Disease Surveillance Network" (ELDSNet) e dell'Istituto Superiore di Sanità che ha istituito dal 1983 il Registro Nazionale della Legionellosi;
- la legionellosi è una grave forma di polmonite che può interessare in particolare persone portatrici di fattori di rischio, causata da batteri appartenenti al genere Legionella, microrganismo ubiquitario ampiamente diffuso in natura, dove si trova principalmente associato alla presenza d'acqua (superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere), che da queste sorgenti può colonizzare gli ambienti idrici artificiali (quali reti cittadine di distribuzione dell'acqua potabile, impianti idrici dei singoli edifici, impianti di climatizzazione, piscine, fontane) che si ritiene agiscano come amplificatori e disseminatori del microrganismo stesso, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana.

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1115 del 21 luglio 2008 ha approvato le "Linee Guida Regionali per la Sorveglianza ed il controllo della Legionellosi".

DATO ATTO che le sopra citate Linee Guida Regionali prevedono, tra l'altro, a:

- individuare i requisiti tecnico-costruttivi per la realizzazione dei nuovi impianti idrosanitari ed idraulici, delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi;
- indicare le azioni periodiche da compiere per una corretta gestione e manutenzione di detti impianti, delle piscine e delle piscine per idromassaggio;
- prevedere la necessità per le strutture turistico ricettive, termali, sanitarie, idrosanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, centri benessere, piscine e altre strutture ad uso collettivo di effettuare l'attività di analisi del rischio e monitoraggio ambientale, che si sostanzia in tre momenti sequenziali e tra loro correlati così individuabili: a) Valutazione del Rischio; b) Gestione del Rischio; c) Comunicazione del rischio;
- prevedere la necessità di rendere tali attività maggiormente puntuali e cogenti in tutti quei casi in cui i fattori di rischio siano ancor più significativi trattandosi di strutture temporanee in relazione al loro carattere di stagionalità;



- individuare i criteri di qualità analitica e la rete organizzativa dei laboratori pubblici ambientali territoriali.

VISTA la nota prot. n. 47241/16.13.17 dell'8 ottobre 2012 con la quale il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Cesena propone, in sintesi e per quanto rileva, l'adozione di un provvedimento che:

- recepisca l'intero contenuto delle Linee Guida Regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi approvate con D.G.R. n. 1115/2008;
- ordini ai gestori delle strutture interessate (turistico-ricettive, termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, centri benessere, piscine e altre strutture ad uso collettivo) di:
 1. effettuare l'analisi del rischio, che andrà poi periodicamente aggiornata, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida Regionali sopra richiamate;
 2. nominare un responsabile per la gestione del rischio, che comprenda l'importanza della prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo, in possesso di un titolo di studio attinente la materia o di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento organizzato da un ente certificato o accreditato;
 3. dotarsi del registro degli interventi effettuati sugli impianti, il cui modello tipo è definito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Cesena e reso disponibile sul sito web aziendale;
mettendo a disposizione degli organi ispettivi la documentazione relativa a quanto sopra ordinato, quando da questi richiesto.
- ordini ai gestori delle strutture a funzionamento temporaneo di effettuare prima dell'apertura della stagionalità le attività che le Linee Guida prevedono doversi fare obbligatoriamente in funzione della gestione degli impianti idro-sanitari e/o termali presenti in tali edifici in termini di autocontrollo, con specifico riferimento all'attività di analisi dell'acqua per la ricerca di Legionella, da effettuarsi attraverso Laboratori conformi ai requisiti previsti dalle norme citate e certificati;
- deleghi al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL ampi poteri di verifica e controllo in tema di sorveglianza sulla corretta applicazione della D.G.R. n. 1115/2008.

DATO ATTO dell'incremento dei casi di Legionellosi nelle strutture ricettive, e della presenza del microrganismo nelle analisi di controllo effettuate nelle strutture a rischio.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 1115 "Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle legionellosi".

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTO necessario recepire il contenuto della deliberazione di Giunta regionale n. 1115/2008 sopra richiamata, adottando contestualmente le Linee Guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi ad essa allegate.





Su conforme proposta del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L di Cesena, come sopra citata.

Per le motivazioni sopra riportate,

ADOTTA

recepandone l'intero contenuto, le Linee Guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della Legionellosi, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 21 luglio 2008, allegate alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa.

ORDINA

ai gestori di strutture turistico-ricettive, termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, centri benessere, piscine e altre strutture ad uso collettivo, **entro il termine di sessanta giorni** dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune ovvero, in caso di strutture a funzionamento temporaneo, **entro quindici giorni** prima della prevista data di apertura delle medesime strutture, nella gestione degli impianti c.d. a rischio (impianti idro-sanitari, di condizionamento con umidificazione, torri di raffreddamento, condensatori evaporativi, impianti che distribuiscono ed erogano acque termali, piscine e piscine idromassaggio) di:

- 1) effettuare l'analisi del rischio, che andrà poi periodicamente aggiornata, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida Regionali sopra richiamate;
- 2) nominare un responsabile per la gestione del rischio, che comprenda l'importanza della prevenzione e dell'applicazione delle misure di controllo, in possesso di un titolo di studio attinente la materia o di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento organizzato da un ente certificato o accreditato;
- 3) dotarsi del registro degli interventi effettuati sugli impianti, il cui modello tipo è definito dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Cesena e reso disponibile sul sito web aziendale;

La documentazione relativa a quanto sopra ordinato dovrà essere messa a disposizione degli organi ispettivi, quando da questi richiesto.

In caso di subentro nella gestione è responsabilità del nuovo gestore garantire il rispetto delle norme soprarichiamate.

ORDINA

ai gestori delle strutture a funzionamento temporaneo, di effettuare, prima dell'apertura della stagionalità, le attività che le Linee Guida prevedono doversi fare obbligatoriamente in funzione della gestione degli impianti idro-sanitari e/o termali presenti negli edifici sedi di tali strutture in termini di autocontrollo, con specifico riferimento all'attività di analisi dell'acqua per la ricerca di



COMUNE DI CESENA

Il Sindaco

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena

Legionella, da effettuarsi attraverso Laboratori conformi ai requisiti previsti dalle norme citate e certificati.

DELEGA

al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Cesena, territorialmente competente, ampi poteri di verifica e di controllo in tema di sorveglianza sulla corretta applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1115/2008 e della presente ordinanza, compresi il potere di sanzionare e la possibilità di prevedere l'adozione di prescrizioni e adempimenti.

AVVISA

che in caso di inottemperanza a quanto disposto con la presente ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il regime sanzionatorio potrà essere aggravato ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii., salvo si evidenzi la necessità di proporre all'autorità sanitaria locale l'emissione di un atto di chiusura della struttura.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e abroga le norme contenute nei regolamenti o in precedenti ordinanze difformi dal contenuto delle Linee Guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1115 del 21 luglio 2008.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott. Matteo Gaggi)



Il Sindaco
Lucchi Paolo